

ATTO N. DD 5360

DEL 14/10/2022

Rep. di struttura DD-TA0 N. 314

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

OGGETTO: domanda in data 15/9/2022 di avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 4, c. 1 della L.R. 40/1998 e s.m.i. relativamente al progetto di nuovo impianto fotovoltaico a terra denominato "Cumiana" di potenza 9,90 MWp.
Comune: Cumiana
Proponente: URBA-I 130113 S.r.l.
Rigetto e archiviazione

Premesso che:

in data 15/9/2022 URBA-I 130113 S.r.l., con sede legale in Milano, Via Giorgio Giulini n. 2 – C.F./P.IVA n. 11421490969, ha depositato domanda per l'avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 4, c. 1 della L.R. n. 40/1998 e s.m.i. relativamente al progetto in oggetto;

in conformità ai disposti di cui al comma 2 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'Ufficio competente ha provveduto a verificare la completezza e l'adeguatezza della documentazione allegata alla istanza e con nota PEC prot. n. 121757 del 21/9/2022 ha comunicato alla Società proponente la mancanza dei requisiti minimi utili al corretto avvio dell'istruttoria evidenziando nel merito che *"i contenuti dello Studio preliminare ambientale risultano essere eccessivamente sintetici e non risultano conformi a quanto richiesto a norma dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 con esplicito riferimento ai contenuti dell'allegato IV-bis alla parte seconda dello stesso decreto"* e rilevando altresì che *"la descrizione e la rappresentazione delle opere in progetto, del territorio oggetto di intervento e delle scelte progettuali adottate al fine del migliore inserimento dell'impianto nel contesto ambientale di riferimento non consentono di procedere con l'esame dell'iniziativa né dei potenziali impatti ambientali ad essa eventualmente connessi secondo i criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006"*;

per quanto evidenziato e rilevato, con la medesima nota prot. n. 121757/2022, in conformità ai disposti di cui al citato comma 2 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'Ufficio competente ha assegnato al proponente il termine di quindici giorni per la produzione di specifiche integrazioni e chiarimenti ed in particolare per la consegna di un nuovo Studio preliminare ambientale redatto in aderenza ai disposti dell'allegato IV-bis alla parte seconda al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. specificando che *"i contenuti della relazione dovranno essere affiancati ad appositi elaborati grafici in scala idonea e, nel complesso, dovranno consentire la comprensione delle previsioni di progetto in termini di dimensioni e concezione del progetto,*

del cumulo con altri progetti/impianti esistenti e/o approvati, di utilizzo di risorse naturali (in particolare suolo) e delle potenziali ricadute ambientali sui fattori elencati all'art. 5, c. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. Inoltre la descrizione e la rappresentazione del progetto dovrà consentire di comprendere nei dettagli il quadro vincolistico in essere e, ad ogni modo, la specifica sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento intesa quale area ristretta sede delle opere (impianto fotovoltaico e opere annesse e connesse) e altresì quale area vasta che potrà subire effetti in conseguenza della piena attuazione dell'iniziativa nel suo insieme”;

in conformità ai disposti dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la citata documentazione integrativa richiesta costituisce presupposto necessario al formale avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di cui alla domanda in oggetto;

ai sensi del comma 2 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. *“qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione”;*

Rilevato che:

a seguito della predetta nota PEC prot. n. 121757/2022 regolarmente consegnata al proponente in data 21/9/2022, entro il termine assegnato, URBA-I 130113 S.r.l. non ha trasmesso alcuna documentazione integrativa né chiarimenti in risposta alle predette richieste dell'Ufficio competente;

Ritenuto pertanto necessario:

ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della L. n. 241/1990 e s.m.i., disporre il rigetto e l'archiviazione della domanda in data 15/9/2022 di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) in oggetto;

Atteso che:

la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

Visti:

- il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 14/12/1998 n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i.;
- la Legge 7/8/1990 n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritti di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la Legge 7/4/2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e s.m.i.;

- l'art. 1 comma 50 della Legge 7/4/2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5/6/2003 n. 131;
- l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

- per le motivazioni riportate in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, di disporre, per quanto di competenza, il rigetto e l'archiviazione della domanda di avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA presentata in data 15/9/2022 da URBA-I 130113 S.r.l. relativamente al progetto di nuovo impianto fotovoltaico a terra denominato "Cumiana" di potenza 9,90 Mwp;
- di demandare alla F.S. Valutazioni Ambientali Nucleo VAS e VIA di questo Ente la notifica della presente determinazione al proponente.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Torino, 14/10/2022

**IL DIRIGENTE (DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E
VIGILANZA AMBIENTALE)**
Firmato digitalmente da Claudio Coffano